

Area Legislativa

Circolare n. 21
FR/GLP/cg
12 maggio 2020

MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSIONI E COMUNICAZIONI, ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO, NONCHÉ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE E MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19- DECRETO LEGGE 30 APRILE 2020 N. 28

SINTESI

Il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020, contiene, tra l'altro, norme in materia di attività giudiziaria a modifica del decreto c.d. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020.

Trattasi, nello specifico di:

- disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali;
- disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa.

Il decreto legge n. 28/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020, ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene, tra l'altro, disposizioni a modifica del D.L. 18/2020- c.d. "Cura Italia" - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. (v. circolare n. 20/2020).

Per quanto di competenza, si riportano di seguito le norme di interesse.

Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 3)

La disposizione interviene sull'art. 83 del "Cura Italia" prevedendo quanto segue:

- Il prolungamento fino al **31 luglio 2020** (prima il termine originario era il 30 giugno 2020) del periodo durante il quale, a partire dal 12 maggio 2020¹, i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie provenienti dalle autorità competenti che possono comprendere anche l'ulteriore rinvio delle udienze civili e penali a data successiva al **31 luglio** (prima 30 giugno);
- Il prolungamento all'**11 maggio 2020**² della sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, in quelli di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Detta sospensione opera purché tali procedimenti siano stati introdotti a far data dal 9 marzo fino all'**11 maggio** o risultino già pendenti in detto intervallo di tempo.
- Il prolungamento al **31 luglio 2020** (prima 30 giugno 2020) del periodo durante il quale, a partire dal 9 marzo u.s., gli incontri di mediazione possano svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, mantenendo la possibilità che gli incontri si svolgano secondo tali modalità anche successivamente a tale periodo sempre con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte.

¹ Si rammenta che il Cura Italia aveva individuato tale termine nel 16 aprile e che il d.l. n. 23/ 2020 (v. circolare n. 16/2020), senza novellare espressamente l'articolo di riferimento ha posticipato il termine iniziale al 12 maggio

² Più propriamente si evidenzia che anche su tale termine era già intervenuto il d.l. 23/2020, per cui si può ritenere che la norma in commento, in un'ottica di migliore coordinamento, sostituisce il vecchio riferimento al 15 aprile contenuto nel cura italia con il nuovo riferimento all'11 maggio introdotto dal d.l. 23/2020.

te nel procedimento.

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa (art. 4)

L'articolo in commento, modificando l'art. 84 del D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia", proroga dal 30 giugno al **31 luglio 2020** l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari amministrativi e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19.

In particolare, la proroga riguarda anche la possibilità di disporre il rinvio delle udienze a data successiva al **31 luglio** (prima 30 giugno 2020), assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze.

Il decreto legge in esame è stato trasmesso in Parlamento per il consueto iter di conversione in legge.



d.l. 28/2020